

## Causa T-57/89

### Nicolas Alexandrakis contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Discordanza  
fra reclamo e ricorso »

Sentenza del Tribunale (terza sezione) 29 marzo 1990 ..... 144

#### Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Oggetto — Concordanza fra reclamo e ricorso — Questione d'ordine pubblico sollevata d'ufficio — Motivo non dedotto nel reclamo — Condizioni di ricevibilità*  
(Statuto del personale, artt. 90 e 91; regolamento di procedura, art. 92, n. 2)
2. *Dipendente — Assunzione — Regime speciale per gli agenti d'oltremare dell'Associazione europea di cooperazione*  
(Statuto del personale, artt. 31 e 32; regolamento del Consiglio n. 3018/87, art. 3)

1. La questione della ricevibilità che si pone con riferimento alla concordanza tra il previo reclamo amministrativo ed il ricorso è una questione di ordine pubblico poiché riguarda la regolarità del procedimento amministrativo, che costituisce una formalità sostanziale. L'esame d'ufficio di tale questione si giustifica soprattutto alla luce della finalità stessa del procedimento amministrativo che ha lo scopo di consentire la composizione amichevole delle controversie sorte fra i dipendenti e l'amministrazione.

Deve essere dichiarato irricevibile un mezzo che non è stato dedotto nel re-

clamo e che è stato formulato per la prima volta durante la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale, quando il reclamo amministrativo non solo non fa riferimento a questo mezzo, ma non contiene alcun elemento dal quale l'istituzione convenuta potesse desumere che il ricorrente intendeva far valere tale mezzo.

2. Quando l'autorità che ha il potere di nomina procede alla nomina di un dipendente in base al regime generale di assunzione previsto dallo statuto, i criteri pertinenti di inquadramento possono essere

applicati nell'ambito degli artt. 31 e 32 del suddetto statuto.

Per contro, se un dipendente è stato assunto in base al regolamento n. 3018/87, che istituisce misure particolari e transitorie per l'assunzione degli agenti d'oltremare dell'Associazione europea di cooperazione in qualità di funzionari delle Comunità europee, il suo inquadramento

disposto nell'atto di nomina è legittimo in quanto è stato determinato in conformità al criterio derogatorio ed automatico consistente nel livello di stipendio in precedenza goduto alle dipendenze dell'Associazione, come definito all'art. 3 del predetto regolamento, criterio la cui applicazione esclude quindi ogni possibilità di tener conto dei criteri di inquadramento propri del regime generale.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (terza sezione)

29 marzo 1990 \*

Nella causa T-57/89,

**Nikolas Alexandrakis**, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Suva (Figi), con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Tony Bieber, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

ricorrente,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal sig. Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, centro Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 12 febbraio 1988 con la quale la Commissione ha nominato in ruolo il ricorrente, nella parte in

\* Lingua processuale: il francese.